

## **STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

Avv. A. Piccinini Avv. G. Sacco Avv. M. Vaggi Avv. A. Gavaudan  
Avv. F. Ferretti Avv. G. Buttazzo Avv. B. Laudi Avv. A. Mumolo  
Avv. G. Reni SAvv. S. Mangione Avv. R. Tarantini Avv. S. Passante  
40122 BOLOGNA - via S.Felice n.6 - tel. 051/220171 (4 linee)  
fax 051/220179 - P.I. 03002960379  
postacert: [giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it](mailto:giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it)

## **TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA**

### **- Sezione lavoro – Giudice Unico**

**Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c per accertamento diritto ad inserimento in graduatoria provinciale ad esaurimento con istanza ex art. 700 cpc e di determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 cpc**

Proposto da

1. **MATTEI Boris**, nato a Bologna il 29.3.1983 e residente a Imola in via Settembrini 11, c.f. MTTBRS83C29A944G
2. **DEGLI ESPOSTI Chiara**, nata a Bologna il 30.3.1983 e residente a Bologna in via Falegnami 8, c.f. DGLCHR83C70A944S
3. **ROSSI Sara**, nata a Bologna il 15.3.1983 e residente ad Ozzano dell'Emilia in via Andrea Costa n. 5, c.f. RSSSRA83C55A944N
4. **MICHELINI ELISA**, nata a Castel San Pietro Terme il 15.9.1978 e residente a San Lazzaro di Savena in via Idice 108/F, c.f. MCHLSE78P55C265G
5. **IORIO Gennaro**, nato a Napoli il 17.3.1981 e residente a Bologna in via Castellata 8/3, c.f. RIOGNR81C17F839F
6. **COLLINA Marta**, nata a Bologna il 15.6.1974 e residente a San Lazzaro di Savena in via Ca' Bassa 27, c.f. CLLMRT74H55A944T
7. **LUCCHI Roberta**, nata a Teramo l'8.9.1963 e residente a Bologna in via Jacopo della Quercia 2/2, c.f. LCCRRT63P48L103N
8. **SINNO Elena**, nata a Matera il 19.7.1970 e residente a Bologna in via della Barca 11/3, c.f. SNNLNE70L59F052N
9. **BIRMANI Maria Elena**, nata a Bologna il 17.11.1978 e residente a Sasso Marconi in via Ponte Albano 51, c.f. BRMMLN78S57A944B
10. **CADDEO Sabina**, nata a Nuoro (NU) l'8.7.1974, e residente a Bentivoglio in via Ho Chi Min n.7, c.f. CDDSDN74L48F979S,

tutti rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Sacco (SCCGRG51R24A271G - [giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it](mailto:giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it) - fax 051220179), dall'Avv. Guido Reni (RNEGDU62L19L452G - [guidoreni@ordineavvocatibopec.it](mailto:guidoreni@ordineavvocatibopec.it)) e

dall'Avv. Margherita Longhi (LNGMGH86M52A271B - [margheritalonghi@ordineavvocatibopec.it](mailto:margheritalonghi@ordineavvocatibopec.it) – fax 051220179), tutti del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Bologna, via San Felice 6, come da procura in calce al presente atto

**contro**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è domiciliato per legge.

\*\*\*

**FATTO**

- I ricorrenti sono tutti docenti abilitati all'insegnamento dopo aver frequentato, nelle rispettive classi di concorso, i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA) e i Percorsi Abilitanti Speciali (c.d. PAS) di cui al dm 249/2010. In particolare:
1. Boris Mattei ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Percorso abilitativo speciale (PAS) per la classe di concorso A445 - Lingua straniera - spagnolo e A446 - Lingua e civiltà straniera - spagnolo presso l'Università di Bologna in data 17.7.2014 (doc.1);
  2. Chiara Degli Esposti ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe di concorso A245 - Lingua Straniera - francese e A246 - Lingua e civiltà straniera - francese presso l'Università di Bologna in data 10.7.2013 (doc.2);
  3. Sara Rossi ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe di concorso A043 - Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado presso l'Università di Bologna in data 9.7.2013 (doc.3);
  4. Elisa Michellini ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Percorso abilitativo speciale (PAS) per la classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado presso l'Università di Bologna in data 16.7.2014 (doc.4);
  5. Gennaro Iorio ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe di concorso A037 - Filosofia e Storia presso l'Università di Bologna in data 15.7.2015 (doc.5);

6. Marta Collina ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Percorso abilitativo speciale (PAS) per la classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado presso l'Università di Bologna in data 16.7.2014 (doc.6);
  7. Roberta Lucchi ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Percorso abilitativo speciale (PAS) per la classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado presso l'Università di Bologna in data 16.7.2014 (doc.7);
  8. Elena Sinno ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Percorso abilitativo speciale (PAS) per la classe di concorso A445 - Lingua straniera - spagnolo e A446 - Lingua e civiltà straniera - spagnolo presso l'Università di Bologna in data 17.7.2014 (doc.8);
  9. Maria Elena Birmani ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Tirocinio formativo attivo (TFA) per le classi di concorso A345 e A346 - Lingua straniera e civiltà straniera - inglese presso l'Università di Bologna in data 13.7.2015 (doc.9);
  10. Caddeo Sabina ha conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Percorso abilitativo speciale (PAS) per la classe di concorso A033 – Educazione tecnica Scuola Secondaria di I grado, presso l'Università di Modena e Reggio Emilia in data 15.7.2015 (doc.10).
- Detti Tirocini formativi attivi/ Percorsi abilitanti speciali hanno sostituito le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SSIS) abrogate dal Legislatore mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133;
  - In quanto iscritti nelle graduatorie di istituto, quasi tutti i ricorrenti negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 ed in precedenza hanno prestato servizio nella scuola con contratti di lavoro a tempo determinato (docc. da 11 a 19 – certificazioni ed autocertificazioni dei servizi svolti).
  - Nonostante l'abilitazione conseguita, il Ministero convenuto non consente ai ricorrenti l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, le uniche che permettono la conclusione di contratti a tempo indeterminato. Il DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, infatti, prevede che le domande possano essere presentate solo tramite il sistema informatico del M.I.U.R. denominato "istanze online", al quale possono accedere solo coloro che sono in possesso di *username* e *password*, essendo già iscritti nelle Graduatorie ad

esaurimento; viceversa, coloro che - come i ricorrenti - non erano iscritti nelle GAE, non hanno potuto materialmente accedere al sito e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie.

- Le parti ricorrenti hanno successivamente presentato istanza – diffida (docc 20 - 29) richiedendo l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento *de quo* e l’ammissione al Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, che però sembra essere stata respinta in quanto irrituale (essendo ammessa dal MIUR solo per via telematica) e/o tardiva (cfr. docc. 26 e 27).
- In ogni caso il presente ricorso vale quale formale istanza - diffida sempre ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento *de quo* e per l’ammissione al Piano straordinario di assunzioni

\*\*\*

### **DIRITTO E FUMUS BONI IURIS**

Ai sensi dell'art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il D. lgs. n. 297 del 1997, *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”*.

Per effetto dell’art. 1, comma 605, lett. C, L. 296 del 2006 (Legge Finanziaria) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Tale disposizione ha infatti previsto che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

Nonostante il disposto legislativo, il Ministero convenuto decise di attivare altri corsi di abilitazione attraverso le - ora abrogate - SSIS (IX° ciclo).

I docenti che si sarebbero abilitati attraverso questo percorso non avrebbero potuto iscriversi nelle GAE, così il Legislatore prorogò i termini utili all’inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie attraverso l’emanazione dell’art. 5 bis della L. n. 169 del 2008, secondo il quale *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario SSIS o i corsi biennali abilitanti*

*di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti".*

Tale norma ha consentito, pertanto, l'ingresso nelle GAE a coloro che avevano frequentato il IX° ciclo SSIS attivato nell'anno accademico 2008-2009.

Tuttavia, come è noto, le SISS non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'art. 64 comma 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112 (*"le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4"*), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008 n. 133.

Quest'ultime sono state poi sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e dai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) come istituiti dal DM n. 249 del 10 settembre 2010 il cui conseguimento è ora propedeutico all'acquisizione della abilitazione.

In particolare i TFA sono istituiti e regolamentati dall'art. 10<sup>1</sup> del sopra citato decreto ministeriale, mentre i percorsi abilitativi speciali dall'art. 15 commi 1 bis e seguenti<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1 lettera b) e 9, comma 1, lettera b) è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7, comma 1, lettera a), 8 comma 1, lettera a) e 9, comma 1, lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.

<sup>2</sup> Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. <sup>(15)</sup>

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno

La simmetria tra il precedente e attuale sistema di abilitazione è stata riconosciuta da parte della giurisprudenza amministrativa, la quale ha sottolineato come *“a partire dall’anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 - ai sensi dell’art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 - le SSIS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all’acquisizione dell’abilitazione”* (C.d.S. Sez. VI, Sentenza del 16.01.2015 n. 105).

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre sottolineare come sulla base di un’interpretazione meramente letterale e temporale dell’art. 5 bis L. 169 del 2008) il MIUR non avrebbe potuto permettere l’inserimento in GAE dei docenti che, dopo l’abrogazione delle SISS, non hanno mai potuto conseguire *“il diritto abilitante SISS”* quale requisito di accesso richiesto *strictu sensu* dall’art. 5 bis della L. 169/2008.

Tuttavia, con l’art. 6 comma 2 del DM 235/2014, il Ministero ha previsto che *“i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, commi 17, del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande (...)”*.

I docenti di cui all’art. 15 comma 17 dm 249/2010 sono: *“coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”*.

Secondo quindi le disposizioni contenute nell’art. 6 comma 2 del D. lgs n. 235 del 9 aprile 2014 i requisiti per l’accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del TFA o PAS (che hanno sostituito le SISS abolite ex DL 112/2008).

---

scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. <sup>(15)</sup>

1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto. <sup>(15)</sup>

Si evidenzia, tuttavia, come il primo punto (iscrizione con riserva nelle GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, *ex art. 5 bis L. n. 169 del 2008* che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a *“coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS) attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante”*.

La normativa non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma solo la frequentazione dei corsi ed il conseguimento del titolo “SSIS”, nelle more divenuti “TFA” dopo dell'abolizione delle stesse SSIS.

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statutale (art. 5 bis L. n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente derogata *in peius*. Al riguardo si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto attorno al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali, addirittura prima della pubblicazione del piano straordinario di assunzione: *“Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento”* (Ord. n. 5514/14, Est. Mosca, del 03/12/2014; conforme Ord. n. 1106 del 2015).

Riconosciuta dunque l'illegittimità dell'atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, come le parti ricorrenti, non sono mai stati iscritti nelle predette graduatorie, neanche con riserva, hanno potuto inserirsi una volta ottenuto l'abilitazione PAS / TFA in GAE. Grazie al contenzioso sopra citato è stata riconosciuta *in toto* l'equivalenza tra il titolo PAS / TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale della GAE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, *ex art. 3 Cost.*, **se il PAS / TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS e, se la SISS permette *ex art. 5 bis l. 169/2008* l'inserimento in GAE, anche le abilitazioni PAS e TFA devono permettere l'inserimento in GAE.**

Qualunque altro limite interposto tra SISS e PAS / TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite

non contemplato da nessuna norma di rango primario che risulterebbe così derogata *in peius* da una norma di rango secondario quale è il dm 235/2014.

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo di cui all'art. 5 bis della L. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza *ex art. 3 Cost* e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare questioni di illegittimità costituzionale, oppure il MIUR avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto per ciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè NESSUNO, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con i PAS / TFA.

È palese, inoltre, la discriminazione che una diversa interpretazione genererebbe, giacché vi sarebbero soggetti abilitati - all'esito del medesimo percorso formativo - inseriti nelle GAE, ed altri invece esclusi.

Si pensi, ad esempio, a coloro i quali erano iscritti in tali graduatorie per essere stati ammessi alle SSIS (per altro non frequentandole): costoro godrebbero di tale privilegio per il solo fatto di essere stati iscritti a suo tempo alle SSIS senza, per assurdo, averle frequentate. Pertanto, continuando nel ragionamento, gli ex SSIS "congelati" ossia solo ammessi a dette scuole, senza averle nemmeno frequentate, hanno acquisito il diritto alla stabilizzazione lavorativa mediante l'inserimento nelle GAE. Viceversa, i loro colleghi, che hanno superato le selezioni, frequentato e sostenuto proficuamente la prova finale del TFA, si vedono oggi negata tale possibilità e l'inserimento nelle GAE. Eppure, come innanzi detto ed argomentato, il TFA è perfettamente corrispondente e sovrapponibile, nella pratica e nell'intento del legislatore, al percorso abilitativo SSIS, differendone solo per la nomenclatura.

### **PERICULUM IN MORA**

Appare in tutta la sua chiarezza come, il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha sino ad ora comportato, ed ancora comporta, un gravissimo pregiudizio in capo alle parti ricorrenti, costituito da una importante perdita di *chances* lavorative – per il quale, in ogni caso, ci si riserva di agire in giudizio e, soprattutto la concreta esclusione dalle immissioni in ruolo.

Ai sensi dell'art. 399 del d.lgs 297/1994, come visto, proprio queste graduatorie sono utilizzate per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato per la quota del 50% dei posti annualmente assegnabili.



Inoltre, come è noto, con la legge n. 107/2015 il Ministero convenuto ha indetto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ai sensi dell'art. 1 comma 96, lettera b) sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il piano di assunzioni è articolato in diverse fasi (cd fasi A, B, e C) indicate al comma 98 dello stesso articolo, secondo il quale *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

*a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*

*b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*

*c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.*

In data 17.7.2015 veniva adottato il DM 767/2015, il quale all'art. 2 ha stabilito che *“ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96 della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 1 comma 98, le seguenti categorie di aspiranti: (...) b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006 (...)”.*

Ai sensi dell'art. 4, i candidati potevano presentare la domanda entro il 14.8.2015 *“esclusivamente attraverso Polis - “presentazione On line delle Istanze”.*

Non essendo inseriti all'interno delle graduatorie ad esaurimento, i ricorrenti non hanno potuto presentare la sopra indicata domanda e quindi partecipare fin dall'inizio alle fasi del piano straordinario di assunzioni, il quale, peraltro, non si è ancora concluso.

Infatti, come si apprende dalle stesse informazioni rilasciate dal MIUR ([http://www.istruzione.it/assunzioni\\_buona\\_scuola/index.shtml](http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/index.shtml)), l'ultima fase (cd fase C), *“È la fase dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015.*

*Tali posti a livello nazionale sono 55.258 e ciascun USR ha a disposizione il contingente di posti previsto dalla Tabella 1 allegata alla Legge.*

*I posti del potenziamento sono ripartiti fra le classi di concorso in base al fabbisogno di docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico, che le scuole comunicano al sistema informativo dal 21 settembre al 5 ottobre e che gli USR verificano immediatamente dopo tenendo conto delle graduatorie”,* e dovrebbe concludersi per la fine di novembre/prima settimana di dicembre.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati. In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito avendo nel frattempo garantito il diritto delle ricorrenti alla partecipazione quantomeno alla fase finale delle immissioni in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

In ragione di questi motivi si ritiene che non sia possibile attendere che la presente controversia sia decisa nel merito, e che sia quindi necessaria una pronuncia d'urgenza che, sulla ragionevole fondatezza dei diritti fatti valere nel presente ricorso, e sull'indubbio attuale e gravissimo pregiudizio che incombe sulle parti ricorrenti, disponga il loro inserimento, anche solo con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento

nella scuola dell'infanzia e primaria, con tutti gli effetti a ciò conseguenti, quali partecipazione al piano straordinario di assunzioni sopra indicato.

Del resto è stato lo stesso MIUR, con la nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621, a rendere noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare favorevole in tale senso.

\*\*\*

### **Tutto ciò premesso**

I sottoscritti difensori nell'interesse delle parti ricorrenti chiedono che il Tribunale di Bologna - Giudice Unico del Lavoro adito,

**voglia**

### **in via cautelare e di urgenza**

visto l'art. 669 sexties e 700 c.p.c., assunte ove occorranو sommarie informazioni, con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, previa disapplicazione del D.M. 1.4.2014 n. 235 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso, in particolare il D.M. 767/17.7.2015, nella parte in cui non prevedono l'inclusione nelle GAE dei docenti abilitati PAS e TFA, nonché dei provvedimenti della Amministrazione Scolastica adottati e adottandi di reiezione delle domande di inserimento, **ordinare** alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, **di** :

- **inserire** ora per allora le parti ricorrenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 relative alle rispettive classi di concorso, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti, ed in particolare:

- signor Boris Mattei nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A445 e A446 della provincia di Bologna;
- signora Chiara Degli Esposti nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A245 e A246 della provincia di Bologna;
- signora Sara Rossi nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A043 - Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Elisa Michellini nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;

- signor Gennaro Iorio nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A037 - Filosofia e Storia presso l'Università di Bologna della provincia di Bologna;
- signora Marta Collina nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Roberta Lucchi nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Elena Sinno nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A445 e A446 della provincia di Bologna;
- signora Maria Elena Birmani nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classi di concorso A345 e A346 della provincia di Bologna;
- signora Caddeo Sabina nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A033 – Tecnologia Scuola Secondaria di I grado della Provincia di Bologna; e per l'effetto,
- **ammettere i ricorrenti** a partecipare alla fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015 tramite la riattivazione della piattaforma telematica "Istanza on line" ovvero ritenendo utilmente presentata la domanda in forma cartacea;
- in via subordinata, **ammettere** le parti ricorrenti a presentare ora per allora domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nelle rispettive classi di concorso, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti, e, quindi, **accogliere** la relativa domanda e **consentire ai ricorrenti** di presentare la successiva domanda per la partecipazione alle fasi del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015;
- in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito;

#### **nel merito**

previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento del presente ricorso nonché previa disapplicazione del D.M. 1.4.2014 n. 235 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso ed in particolare del D.M. 767/17.7.2015, nella parte in cui non prevedono l'inclusione nelle GAE docenti abilitati PAS e TFA, nonché dei provvedimenti della Amministrazione Scolastica adottati e adottandi di reiezione delle domande di inserimento:

- **accertare**, nei confronti del MIUR e dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della Provincia di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 relative alle rispettive classi di concorso, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio

posseduti e prodotti con il presente ricorso; con ogni conseguenza di legge ai fini della ammissione e partecipazione al piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015; ed in particolare:

- signor Boris Mattei nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A445 e A446 della provincia di Bologna;
- signora Chiara Degli Esposti nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A245 e A246 della provincia di Bologna;
- signora Sara Rossi nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A043 - Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Elisa Michelini nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signor Gennaro Iorio nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A037 - Filosofia e Storia presso l'Università di Bologna della provincia di Bologna;
- signora Marta Collina nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Roberta Lucchi nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Elena Sinno nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A445 e A446 della provincia di Bologna;
- signora Maria Elena Birmani nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classi di concorso A345 e A346 della provincia di Bologna;
- signora Caddeo Sabina nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A033 - Tecnologia Scuola Secondaria di I grado della Provincia di Bologna;
- **condannare** il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio IX – Ambito territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ad inserire i ricorrenti ora per allora nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 relative alle rispettive classi di concorso, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti; con ogni conseguenza di legge; ed in particolare:
  - signor Boris Mattei nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A445 e A446 della provincia di Bologna;
  - signora Chiara Degli Esposti nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A245 e A246 della provincia di Bologna;

- signora Sara Rossi nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A043 - Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Elisa Michelini nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signor Gennaro Iorio nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A037 - Filosofia e Storia presso l'Università di Bologna della provincia di Bologna;
- signora Marta Collina nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Roberta Lucchi nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A059 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado della provincia di Bologna;
- signora Elena Sinno nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classe di concorso A445 e A446 della provincia di Bologna;
- signora Maria Elena Birmani nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado classi di concorso A345 e A346 della provincia di Bologna;
- signora Caddeo Sabina nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A033 - Tecnologia Scuola Secondaria di I grado della Provincia di Bologna;
- in via subordinata, **accertare il diritto** delle parti ricorrenti a presentare ora per allora domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nelle rispettive classi di concorso, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti e per l'effetto
- **condannare** le amministrazioni scolastiche convenute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, ad accogliere, ora per allora, la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nelle rispettive classi di concorso, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti; con ogni conseguenza di legge ai fini della ammissione e partecipazione al piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015;
- **condannare** le amministrazioni scolastiche convenute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, individualmente od in solido, al pagamento delle spese legali, comprese IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

\*

**Si dichiara che trattasi di causa in materia di pubblico impiego il cui valore è indeterminato; si procede pertanto al pagamento del contributo unificato pari ad**

euro 518 (259 euro per la cautelare e 259 euro per il merito, come imposto dalla vigente normativa).

\*

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it](mailto:giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it); [margheritalonghi@ordineavvocatibopec.it](mailto:margheritalonghi@ordineavvocatibopec.it); [guidoreni@ordineavvocatibopec.it](mailto:guidoreni@ordineavvocatibopec.it); o al seguente numero fax: 051220179.

\*

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sia cautelare che di merito sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata.**

I sottoscritti avv. Giorgio Sacco e avv. Margherita Longhi, difensori nel ricorso di cui in epigrafe delle parti ricorrenti come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

**preMESSo che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di primo o secondo grado della provincia di Bologna relativa alle rispettive classi di concorso in precedenza indicate per gli aa.ss 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù del reinserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo o di secondo grado- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli stessi;

**Rilevato che**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, si sono trasferiti nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale provinciale di Bologna;

#### **Considerato che**

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/1990, secondo la quale *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;
- La pubblicazione in G.U appare oltremodo onerosa per le parti ricorrenti;
- Il Giudice Adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;
- Il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio nn. 176/2009; 177/2009; 178/2009 e 179/2009);
- Anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati (...) mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* (trib. Genova provv. 1.09.2011, RG 3578/2011 e provv. 30.4.2014);



### **Rilevato, infine, che**

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12);

### **Tutto ciò premesso**

I sottoscritti avvocati fanno istanza affinché il Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

### **Voglia autorizzare**

La notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sia cautelare che di merito sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata.

\*

Si depositano:

1-10: abilitazioni PAS e TFA ricorrenti;

11- 19: certificazioni e autocertificazioni servizi svolti;

20-29: comunicazioni- diffide MIUR.

Bologna 21.10.2015

Avv. Giorgio Sacco



Avv. Guido Reni







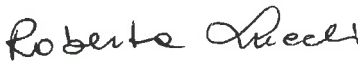
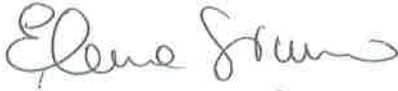


Avv. Margherita Longhi



## PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente procedimento, sia unitamente che disgiuntamente, l'avv. Giorgio Sacco, l'avv. Guido Reni e l'avv. Margherita Longhi, conferendogli ogni potere di legge, compreso quello di richiedere provvedimenti cautelari, rinunciare al ricorso, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi sostituire, nominare altri difensori.

Eleggo domicilio nel loro Studio di Bologna in via San Felice 6

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Sono autentiche:



**Tribunale di Bologna**  
**Depositato in Cancelleria**

Oggi

**28 OTT. 2015**





**Fiduciario/Colaboratore**  
**Dr. M.A. Castriotta**